

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 66**

*(Modalità)*

**1.** L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:

- a)** la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
- b)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
- c)** la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
- d)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
- e)** la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
- f)** lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
- g)** l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.